

Omaggi natalizi

Gentile Cliente,

in vista delle festività natalizie, in cui è consuetudine per le aziende offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti, si ritiene opportuno fare il punto sul corretto trattamento fiscale ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi e della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto.

Gli allegati da consultare:

Omaggi natalizi	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti</i>	2
<i>Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività</i>	3
<i>Beni diversi da oggetti</i>	4
<i>Beni oggetto dell'attività d'impresa</i>	4

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Omaggi natalizi

Premessa

In occasione delle festività natalizie le imprese sono solite concedere ai clienti e ai dipendenti doni e omaggi. Il trattamento fiscale previsto si differenzia a seconda che:

- il destinatario sia un cliente oppure un dipendente;
- i beni siano oggetto o meno dell'attività di impresa.

Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti

Per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa la cessione gratuita di beni è sempre esclusa da IVA. L'imposta assolta all'atto dell'acquisto è:

detraibile	→	se il bene ha un costo unitario inferiore a 50 euro;
indetraibile	→	se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro.

Non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale, ma è preferibile emettere un documento di trasporto con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza delle spese con l'attività esercitata e, in caso di bene con costo inferiore a 50 euro, anche il titolo per la detrazione IVA.

In caso di bene con costo unitario superiore a 50 euro, **la spesa viene considerata di rappresentanza** e quindi deducibile in base alle seguenti soglie:

1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica	→	fino a 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tutto questo per quanto riguarda gli omaggi ai clienti, da non confondersi con gli omaggi ai dipendenti.

Per il **trattamento ai fini IRAP** dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare **in base al metodo di determinazione della base imponibile IRAP**. In particolare:

soggetti IRES o che hanno optato per la determinazione IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES	→	deducibili IRAP al 100%
soggetti IRPEF (società di persone - IRAP a "metodo fiscale")	→	indeducibili ai fini IRAP.

Lavoratori autonomi: artisti e professionisti

Aspetti IVA	→	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto</td> <td> SI, se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO, se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro </td> </tr> </table>	detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro
detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro			
aspetti reddituali	→	Indipendentemente dal valore unitario dell'omaggio, il costo sostenuto viene qualificato quale spesa di rappresentanza, deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;		
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.		

Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività

Gli omaggi ai dipendenti non sono rilevanti ai fini IVA, per cui l'IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi.

La cessione gratuita dei beni sarà quindi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e di conseguenza non andrà emessa fattura.

Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.

Per il trattamento ai fini **Irap**, tali spese **non sono deducibili**, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai

dipendenti rientrano, infatti, nei "costi del personale", che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Beni diversi da oggetti

Un discorso diverso va riservato agli omaggi non costituiti da beni, come la cena o il pranzo che il datore di lavoro organizza per il consueto scambio degli auguri. Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.

Di conseguenza, se la cena è organizzata esclusivamente per i dipendenti, non può essere considerata "di rappresentanza", e per la deducibilità è valida la regola del 75% relativa ad alberghi e ristoranti, da riportare poi al 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ai fini IRAP, il costo è indeducibile in quanto è qualificabile come costo del personale.

Al contrario, se alla cena partecipano anche altri soggetti, come i clienti, rientra tra le spese di rappresentanza ed è quindi deducibile per il 75% della spesa sostenuta nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno. Ai fini Irap il costo è **deducibile** per i soggetti che applicano il **metodo da bilancio**, mentre è indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

Beni oggetto dell'attività d'impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o la cui commercializzazione è finalizzata all'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo unitario.

Gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA.

Solitamente, con riguardo agli omaggi non viene effettuata la rivalsa, in quanto si andrebbe a richiedere il pagamento dell'IVA al cliente cui l'omaggio stesso è destinato. Pertanto, in linea generale, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questi un costo indeducibile.

emissione di fattura nei confronti del beneficiario con rivalsa IVA



Qualora venga effettuata la rivalsa, andrà emessa regolare fattura richiedendo il solo pagamento relativo all'IVA. Il soggetto emittente considererà l'imposta a

		debito nella propria liquidazione, mentre il soggetto ricevente potrà scomputare l'IVA a credito esposta nella fattura che riceve, alla luce del fatto che tale importo verserà a favore del proprio fornitore (ovvero il soggetto che effettua l'omaggio).
emissione di fattura nei confronti del beneficiario senza rivalsa IVA	→	In alternativa, è possibile l'emissione di una fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972". L'imposta esposta nella fattura emessa confluirà normalmente nella liquidazione di periodo del soggetto emittente. Invece, il soggetto ricevente dovrà annotare il documento sul registro degli acquisti, senza la detrazione della relativa imposta.
Autofattura omaggi	→	Il soggetto omaggiante emette autofattura (codice tipo documento TD27, specificando che si tratta di auto fatturazione per omaggi) indicando sé stesso sia come cedente che come cessionario. La fattura dovrà essere annotata solo sul registro IVA vendite, e la relativa imposta versata. Anche in questo caso il soggetto omaggiante si fa carico dell'IVA, ma non può portare in deduzione il relativo costo.
Registro degli omaggi	→	L'ultima possibilità consiste nella tenuta del registro degli omaggi, non soggetto a bollatura, ma le cui pagine devono essere progressivamente numerate, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate con indicazione della corrispondente imposta sul valore aggiunto e i dati dei cessionari. L'IVA emergente dal registro omaggi deve concorrere alla liquidazione di periodo.



NOTA BENE - In caso di emissione di fattura senza rivalsa, così come nel caso di autofatturazione e tenuta del registro degli omaggi, il soggetto che effettua l'omaggio si fa carico del "costo" dell'IVA, ma il relativo onere non è deducibile ai fini reddituali.

Quanto sopra vale nel caso in cui il soggetto omaggiante abbia detratto l'IVA assolta sugli acquisti dei beni destinati ad essere omaggiati, o abbia detratto l'IVA afferente ai costi di produzione degli stessi.

Nel caso in cui, invece, l'IVA sugli acquisti non sia stata portata in detrazione, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA, ex articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972.



ATTENZIONE! anche in questo caso l'IVA sull'acquisto non detratta non può essere portata in deduzione dal punto di vista reddituale.

aspetti reddituali	→	<p>è necessario definire il valore unitario dell'omaggio, che corrisponde con il costo sostenuto dall'impresa omaggiante per l'acquisto dei beni stessi dal proprio fornitore.</p> <p>Se, invece, si tratta di bene prodotto internamente, il valore unitario dell'omaggio deve essere determinato a "valore normale".</p>		
		Omaggio ≤ 50€	Costo interamente deducibile	
		Omaggio > 50€	<p>la spesa viene considerata di rappresentanza e quindi deducibile in base alle seguenti soglie</p>	
		1,5% dei ricavi e altri proventi	fino a 10 milioni di euro;	
	0,6% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;		
	0,4% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 50 milioni di euro.		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>RICORDA - se ad essere omaggiato non è un bene, bensì un servizio, allora si tratterà sempre di "spesa di rappresentanza", anche se il valore dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro.</p> </div>				
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	interamente deducibile	se il contribuente è un soggetto IRES o una società di persone che ha optato per la determinazione dell'IRAP come un soggetto IRES	
		interamente indeducibile	per i soggetti IRPEF che determinano la base imponibile IRAP a "metodo fiscale", ex art. 5-bis D.Lgs. 447/1997 (ovvero le società di persone, fatta salva l'opzione per la determinazione della base imponibile come i soggetti IRES).	

Omaggi natalizi

Gentile Cliente,

in vista delle festività natalizie, in cui è consuetudine per le aziende offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti, si ritiene opportuno fare il punto sul corretto trattamento fiscale ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi e della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto.

Gli allegati da consultare:

Omaggi natalizi	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti</i>	2
<i>Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività</i>	3
<i>Beni diversi da oggetti</i>	4
<i>Beni oggetto dell'attività d'impresa</i>	4

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Omaggi natalizi

Premessa

In occasione delle festività natalizie le imprese sono solite concedere ai clienti e ai dipendenti doni e omaggi. Il trattamento fiscale previsto si differenzia a seconda che:

- il destinatario sia un cliente oppure un dipendente;
- i beni siano oggetto o meno dell'attività di impresa.

Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti

Per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa la cessione gratuita di beni è sempre esclusa da IVA. L'imposta assolta all'atto dell'acquisto è:

detraibile	→	se il bene ha un costo unitario inferiore a 50 euro;
indetraibile	→	se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro.

Non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale, ma è preferibile emettere un documento di trasporto con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza delle spese con l'attività esercitata e, in caso di bene con costo inferiore a 50 euro, anche il titolo per la detrazione IVA.

In caso di bene con costo unitario superiore a 50 euro, **la spesa viene considerata di rappresentanza** e quindi deducibile in base alle seguenti soglie:

1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica	→	fino a 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tutto questo per quanto riguarda gli omaggi ai clienti, da non confondersi con gli omaggi ai dipendenti.

Per il **trattamento ai fini IRAP** dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare **in base al metodo di determinazione della base imponibile IRAP**. In particolare:

soggetti IRES o che hanno optato per la determinazione IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES	→	deducibili IRAP al 100%
soggetti IRPEF (società di persone - IRAP a "metodo fiscale")	→	indeducibili ai fini IRAP.

Lavoratori autonomi: artisti e professionisti

Aspetti IVA	→	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto</td> <td> SI, se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO, se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro </td> </tr> </table>	detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro
detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro			
aspetti reddituali	→	Indipendentemente dal valore unitario dell'omaggio, il costo sostenuto viene qualificato quale spesa di rappresentanza, deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;		
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.		

Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività

Gli omaggi ai dipendenti non sono rilevanti ai fini IVA, per cui l'IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi.

La cessione gratuita dei beni sarà quindi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e di conseguenza non andrà emessa fattura.

Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.

Per il trattamento ai fini **Irap**, tali spese **non sono deducibili**, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai

dipendenti rientrano, infatti, nei "costi del personale", che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Beni diversi da oggetti

Un discorso diverso va riservato agli omaggi non costituiti da beni, come la cena o il pranzo che il datore di lavoro organizza per il consueto scambio degli auguri. Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.

Di conseguenza, se la cena è organizzata esclusivamente per i dipendenti, non può essere considerata "di rappresentanza", e per la deducibilità è valida la regola del 75% relativa ad alberghi e ristoranti, da rapportare poi al 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ai fini IRAP, il costo è indeducibile in quanto è qualificabile come costo del personale.

Al contrario, se alla cena partecipano anche altri soggetti, come i clienti, rientra tra le spese di rappresentanza ed è quindi deducibile per il 75% della spesa sostenuta nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno. Ai fini Irap il costo è **deducibile** per i soggetti che applicano il **metodo da bilancio**, mentre è indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

Beni oggetto dell'attività d'impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o la cui commercializzazione è finalizzata l'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo unitario.

Gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA.

Solitamente, con riguardo agli omaggi non viene effettuata la rivalsa, in quanto si andrebbe a richiedere il pagamento dell'IVA al cliente cui l'omaggio stesso è destinato. Pertanto, in linea generale, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questi un costo indeducibile.

emissione di fattura nei confronti del beneficiario con rivalsa IVA



Qualora venga effettuata la rivalsa, andrà emessa regolare fattura richiedendo il solo pagamento relativo all'IVA. Il soggetto emittente considererà l'imposta a

		debito nella propria liquidazione, mentre il soggetto ricevente potrà scomputare l'IVA a credito esposta nella fattura che riceve, alla luce del fatto che tale importo verserà a favore del proprio fornitore (ovvero il soggetto che effettua l'omaggio).
emissione di fattura nei confronti del beneficiario senza rivalsa IVA	→	In alternativa, è possibile l'emissione di una fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972". L'imposta esposta nella fattura emessa confluirà normalmente nella liquidazione di periodo del soggetto emittente. Invece, il soggetto ricevente dovrà annotare il documento sul registro degli acquisti, senza la detrazione della relativa imposta.
Autofattura omaggi	→	Il soggetto omaggiante emette autofattura (codice tipo documento TD27, specificando che si tratta di auto fatturazione per omaggi) indicando sé stesso sia come cedente che come cessionario. La fattura dovrà essere annotata solo sul registro IVA vendite, e la relativa imposta versata. Anche in questo caso il soggetto omaggiante si fa carico dell'IVA, ma non può portare in deduzione il relativo costo.
Registro degli omaggi	→	L'ultima possibilità consiste nella tenuta del registro degli omaggi, non soggetto a bollatura, ma le cui pagine devono essere progressivamente numerate, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate con indicazione della corrispondente imposta sul valore aggiunto e i dati dei cessionari. L'IVA emergente dal registro omaggi deve concorrere alla liquidazione di periodo.



NOTA BENE - In caso di emissione di fattura senza rivalsa, così come nel caso di autofatturazione e tenuta del registro degli omaggi, il soggetto che effettua l'omaggio si fa carico del "costo" dell'IVA, ma il relativo onere non è deducibile ai fini reddituali.

Quanto sopra vale nel caso in cui il soggetto omaggiante abbia detratto l'IVA assolta sugli acquisti dei beni destinati ad essere omaggiati, o abbia detratto l'IVA afferente ai costi di produzione degli stessi.

Nel caso in cui, invece, l'IVA sugli acquisti non sia stata portata in detrazione, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA, ex articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972.



ATTENZIONE! anche in questo caso l'IVA sull'acquisto non detratta non può essere portata in deduzione dal punto di vista reddituale.

aspetti reddituali	→	<p>è necessario definire il valore unitario dell'omaggio, che corrisponde con il costo sostenuto dall'impresa omaggiante per l'acquisto dei beni stessi dal proprio fornitore.</p> <p>Se, invece, si tratta di bene prodotto internamente, il valore unitario dell'omaggio deve essere determinato a "valore normale".</p>	
		Omaggio ≤ 50€	Costo interamente deducibile
		Omaggio > 50€	<p>la spesa viene considerata di rappresentanza e quindi deducibile in base alle seguenti soglie</p>
		1,5% dei ricavi e altri proventi	fino a 10 milioni di euro;
	0,6% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;	
	0,4% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 50 milioni di euro.	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>RICORDA - se ad essere omaggiato non è un bene, bensì un servizio, allora si tratterà sempre di "spesa di rappresentanza", anche se il valore dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro.</p> </div>			
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	interamente deducibile	se il contribuente è un soggetto IRES o una società di persone che ha optato per la determinazione dell'IRAP come un soggetto IRES
		interamente indeducibile	per i soggetti IRPEF che determinano la base imponibile IRAP a "metodo fiscale", ex art. 5-bis D.Lgs. 447/1997 (ovvero le società di persone, fatta salva l'opzione per la determinazione della base imponibile come i soggetti IRES).

Omaggi natalizi

Gentile Cliente,

in vista delle festività natalizie, in cui è consuetudine per le aziende offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti, si ritiene opportuno fare il punto sul corretto trattamento fiscale ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi e della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto.

Gli allegati da consultare:

Omaggi natalizi	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti</i>	2
<i>Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività</i>	3
<i>Beni diversi da oggetti</i>	4
<i>Beni oggetto dell'attività d'impresa</i>	4

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Omaggi natalizi

Premessa

In occasione delle festività natalizie le imprese sono solite concedere ai clienti e ai dipendenti doni e omaggi. Il trattamento fiscale previsto si differenzia a seconda che:

- il destinatario sia un cliente oppure un dipendente;
- i beni siano oggetto o meno dell'attività di impresa.

Beni non oggetto dell'attività d'impresa ceduti a clienti

Per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa la cessione gratuita di beni è sempre esclusa da IVA. L'imposta assolta all'atto dell'acquisto è:

detraibile	→	se il bene ha un costo unitario inferiore a 50 euro;
indetraibile	→	se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro.

Non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale, ma è preferibile emettere un documento di trasporto con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza delle spese con l'attività esercitata e, in caso di bene con costo inferiore a 50 euro, anche il titolo per la detrazione IVA.

In caso di bene con costo unitario superiore a 50 euro, **la spesa viene considerata di rappresentanza** e quindi deducibile in base alle seguenti soglie:

1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica	→	fino a 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi	→	per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tutto questo per quanto riguarda gli omaggi ai clienti, da non confondersi con gli omaggi ai dipendenti.

Per il **trattamento ai fini IRAP** dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare **in base al metodo di determinazione della base imponibile IRAP**. In particolare:

soggetti IRES o che hanno optato per la determinazione IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES	→	deducibili IRAP al 100%
soggetti IRPEF (società di persone - IRAP a "metodo fiscale")	→	indeducibili ai fini IRAP.

Lavoratori autonomi: artisti e professionisti

Aspetti IVA	→	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto</td> <td> SI, se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO, se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro </td> </tr> </table>	detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro
detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto	SI , se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro NO , se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro			
aspetti reddituali	→	Indipendentemente dal valore unitario dell'omaggio, il costo sostenuto viene qualificato quale spesa di rappresentanza, deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;		
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.		

Omaggi ai dipendenti beni non oggetto dell'attività

Gli omaggi ai dipendenti non sono rilevanti ai fini IVA, per cui l'IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi.

La cessione gratuita dei beni sarà quindi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e di conseguenza non andrà emessa fattura.

Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.

Per il trattamento ai fini **Irap**, tali spese **non sono deducibili**, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai

dipendenti rientrano, infatti, nei "costi del personale", che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Beni diversi da oggetti

Un discorso diverso va riservato agli omaggi non costituiti da beni, come la cena o il pranzo che il datore di lavoro organizza per il consueto scambio degli auguri. Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.

Di conseguenza, se la cena è organizzata esclusivamente per i dipendenti, non può essere considerata "di rappresentanza", e per la deducibilità è valida la regola del 75% relativa ad alberghi e ristoranti, da rapportare poi al 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ai fini IRAP, il costo è indeducibile in quanto è qualificabile come costo del personale.

Al contrario, se alla cena partecipano anche altri soggetti, come i clienti, rientra tra le spese di rappresentanza ed è quindi deducibile per il 75% della spesa sostenuta nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno. Ai fini Irap il costo è **deducibile** per i soggetti che applicano il **metodo da bilancio**, mentre è indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

Beni oggetto dell'attività d'impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o la cui commercializzazione è finalizzata l'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo unitario.

Gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA.

Solitamente, con riguardo agli omaggi non viene effettuata la rivalsa, in quanto si andrebbe a richiedere il pagamento dell'IVA al cliente cui l'omaggio stesso è destinato. Pertanto, in linea generale, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questi un costo indeducibile.

emissione di fattura nei confronti del beneficiario con rivalsa IVA



Qualora venga effettuata la rivalsa, andrà emessa regolare fattura richiedendo il solo pagamento relativo all'IVA. Il soggetto emittente considererà l'imposta a

		debito nella propria liquidazione, mentre il soggetto ricevente potrà scomputare l'IVA a credito esposta nella fattura che riceve, alla luce del fatto che tale importo verserà a favore del proprio fornitore (ovvero il soggetto che effettua l'omaggio).
emissione di fattura nei confronti del beneficiario senza rivalsa IVA	→	In alternativa, è possibile l'emissione di una fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972". L'imposta esposta nella fattura emessa confluirà normalmente nella liquidazione di periodo del soggetto emittente. Invece, il soggetto ricevente dovrà annotare il documento sul registro degli acquisti, senza la detrazione della relativa imposta.
Autofattura omaggi	→	Il soggetto omaggiante emette autofattura (codice tipo documento TD27, specificando che si tratta di auto fatturazione per omaggi) indicando sé stesso sia come cedente che come cessionario. La fattura dovrà essere annotata solo sul registro IVA vendite, e la relativa imposta versata. Anche in questo caso il soggetto omaggiante si fa carico dell'IVA, ma non può portare in deduzione il relativo costo.
Registro degli omaggi	→	L'ultima possibilità consiste nella tenuta del registro degli omaggi, non soggetto a bollatura, ma le cui pagine devono essere progressivamente numerate, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate con indicazione della corrispondente imposta sul valore aggiunto e i dati dei cessionari. L'IVA emergente dal registro omaggi deve concorrere alla liquidazione di periodo.



NOTA BENE - In caso di emissione di fattura senza rivalsa, così come nel caso di autofatturazione e tenuta del registro degli omaggi, il soggetto che effettua l'omaggio si fa carico del "costo" dell'IVA, ma il relativo onere non è deducibile ai fini reddituali.

Quanto sopra vale nel caso in cui il soggetto omaggiante abbia detratto l'IVA assolta sugli acquisti dei beni destinati ad essere omaggiati, o abbia detratto l'IVA afferente ai costi di produzione degli stessi.

Nel caso in cui, invece, l'IVA sugli acquisti non sia stata portata in detrazione, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA, ex articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972.



ATTENZIONE! anche in questo caso l'IVA sull'acquisto non detratta non può essere portata in deduzione dal punto di vista reddituale.

aspetti reddituali	→	<p>è necessario definire il valore unitario dell'omaggio, che corrisponde con il costo sostenuto dall'impresa omaggiante per l'acquisto dei beni stessi dal proprio fornitore.</p> <p>Se, invece, si tratta di bene prodotto internamente, il valore unitario dell'omaggio deve essere determinato a "valore normale".</p>		
		Omaggio ≤ 50€	Costo interamente deducibile	
		Omaggio > 50€	<p>la spesa viene considerata di rappresentanza e quindi deducibile in base alle seguenti soglie</p>	
		1,5% dei ricavi e altri proventi	fino a 10 milioni di euro;	
	0,6% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;		
	0,4% dei ricavi e altri proventi	per la parte eccedente 50 milioni di euro.		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>RICORDA - se ad essere omaggiato non è un bene, bensì un servizio, allora si tratterà sempre di "spesa di rappresentanza", anche se il valore dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro.</p> </div>				
aspetti IRAP (per associazioni professionali, studi associati)	→	interamente deducibile	se il contribuente è un soggetto IRES o una società di persone che ha optato per la determinazione dell'IRAP come un soggetto IRES	
		interamente indeducibile	per i soggetti IRPEF che determinano la base imponibile IRAP a "metodo fiscale", ex art. 5-bis D.Lgs. 447/1997 (ovvero le società di persone, fatta salva l'opzione per la determinazione della base imponibile come i soggetti IRES).	